



COMUNE DI RANDAZZO
PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 146 DEL 12/12/2014

OGGETTO: Nomina arbitro procedura arbitrale ex art. 180 CPC Ingegnere Mineo contro Comune
di Randazzo. Diniego e non autorizzazione.

L'anno duemila quattordici il giorno dodici del mese di dicembre
alle ore 19,00 e segg., nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare
convocazione, si è riunita la Giunta Municipale presenti numero quattro Assessori, secondo il
seguente prospetto:

Presente

Prof. Michele MANGIONE	Sindaco	si
Ins. Patrizia GARASTO	Assessore	si
Sig.ra Vincenza BONINA	Assessore	si
Sig. Carmelo FRANCO	Assessore	si
Dott. Gianluca LANZA	Assessore	no
	Assessore	
	Assessore	
	Assessore	

Dott.ssa Carmela Vitetta

Partecipa il Segretario Generale

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:

Il Proponente



Il Responsabile



Premesso

- Che con atto di nomina registrato al protocollo n. 19104 del 24/11/2014, l'ing. Giuseppe Mineo, nato a Bronte il 23/08/1958, in relazione all'incarico di cui alla delibera 152/1990 – recante all'oggetto l'incarico al medesimo ingegnere finalizzato alla delimitazione dell'ampliamento del cimitero, alla riduzione della zona di rispetto ed all'utilizzo delle aree – ha attivato le procedure di nomina di arbitro ai sensi e per gli effetti dell'art. 810 cpc e dell'articolo 20 del disciplinare di incarico allegato a predetta delibera, invitando il Comune a procedere alla nomina di un proprio arbitro;
- Che il termine ultimo per il Comune di Randazzo per nominare un proprio arbitro per dirimere la controversia di cui sopra si esaurisce il 13 dicembre p.v. (venti giorni dalla notifica dell'atto di nomina arbitro);

Rilevato

- che secondo il prevalente e più recente orientamento giurisprudenziale (es. Cassazione 12105/2005 n. 17573 e Corte dei Conti Sicilia n. 2489/2013) gli atti adottati dagli enti pubblici in assenza di copertura finanziaria sono nulli e tale nullità può essere sempre opposta da parte resistente o rilevata d'ufficio dal Giudice;
- che la citata delibera di Giunta Municipale n. 152/1990 ha disposto una generica imputazione di somme relative alle competenze tecniche per il predetto studio al cap. 770 del bilancio 1990 in corso di formazione, rimettendo all'Ente Finanziatore (che avrebbe dovuto essere la Cassa Depositi e Prestiti, come specificato dalla più volte citata delibera giunta) le ulteriori somme per la progettazione e direzione lavori relative alle opere concernenti l'utilizzo delle aree;
- che a tale generica imputazione di somme al cap. 770 del bilancio 1990 "in corso di formazione", priva della necessaria attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune, non è seguito alcun impegno di spesa;
- che l'articolo 11 del disciplinare di incarico, come peraltro evidenziato dall'avv. Gaetano Spoto Puleo legale dell'ing. Mineo, ha disposto che le somme per l'onorario e spese, dovute per lo studio e la redazione del progetto di cui alla convenzione sarebbero state corrisposte "dopo che gli organi competenti avranno vistato ed approvato il progetto e saranno disponibili le somme reative finanziate assieme al finanziamento dell'opera";
- che il predetto finanziamento da parte della Cassa deposito e prestiti non è avvenuto né è risultato concretizzato a seguito di altro esperimento tentativo di finanziamento (project financing);
- che, di conseguenza, la delibera di G.M. n. 152/1990 è affetta di nullità in quanto priva di copertura finanziaria e che tale nullità si estende, secondo il citato

orientamento giurisprudenziale, anche al contratto di prestazione d'opera stipulato con il professionista in base al principio per cui "quod nullum est nullum producit effectum";

- che si ritiene, pertanto, nulla sia la delibera di Giunta Municipale n. 152/1990 che il contratto d'opera stipulato con il professionista, riportante all'art. 20 la clausola compromissoria relativa alla procedura attivata dal professionista;

Dato atto, altresì, ritenendo comunque dirimente e stroncante ogni pretesa del ricorrente l'eccezione di nullità della delibera e del conseguente contratto per i motivi sopra esposti,

- che la legge 190/2012 e ss.mm. ed integrazioni all'art. 1 comma 25, così come chiarito con determinazione n. 6 del 18/12/2013 dall'AVCP, dispone una preventiva autorizzazione da parte dell'Organo dell'Amministrazione per il deferimento ad arbitri di controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture, concorsi di progettazione
- che a fronte di un potere autorizzatorio per le clausole compromissorie future dell'Organo di Governo dell'Amministrazione si ritiene debba corrispondere – secondo un prevalente orientamento in dottrina – un pari potere di convalida per le clausole arbitrali pregresse, in assenza della quale convalida la clausola medesima non è attivabile;
- che l'Amministrazione Comunale in vigore della citata legge 190/2012 e ss.mm. ed ii., non intende convalidare la clausola compromissoria di cui al disciplinare di incarico indicato nell'atto di nomina, registrato al protocollo n. 19104 del 24/11/2014,;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m. ed int.;

Vista la L.R. 30/2000 e s.m. ed int.;

Vista la legge 190/2012 e ss.mm. ed ii.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

S I P R O P O N E

Per i motivi in premessa descritti che qui si intendono richiamati integralmente anche se non materialmente trascritti;


- di non convalidare la clausola compromissoria di cui all'art. 20 del disciplinare di incarico allegato alla delibera di g.M. n. 152/1990, stante la nullità degli atti in premessa indicati;
- di non autorizzare, conseguentemente, il Sindaco a nominare l'arbitro nella procedura attivata dall'ing. Giuseppe Mineo con atto protocollo n. 19104 del 24/11/2014;
- di notificare la copia conforme della deliberazione adottata al citato ricorrente;
- di dichiarare il presente atto, dati i tempi ristretti, urgente ed immediatamente secutivo.

Pareri espressi ai sensi dell'Art. 53 L. 142/90, recepito dalla L. R. 48/91
e modificata dall'Art. 12 della Legge N. 30/2000.

Il responsabile del Servizio interessato ¹⁰
per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE.

Randazzo, li 10-12-2014

IL RESPONSABILE



Il responsabile di Ragioneria — per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE.

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Randazzo, li

Il responsabile del Servizio Finanziario ATTESTA che la complessiva spesa di Euro trova la
relativa copertura finanziaria sui fondi del/i sottoelencato/i, così come da prospetto che segue:

CAP.	RES. COMP.	DESCRIZIONE	IMPORTO	PRENOTAZ. IMPEGNO	IMPEGNO

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Randazzo, li

LA GIUNTA

Vista la superiore proposta relativa all'oggetto

Preso atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;

Condivisi i motivi che determinano l'emanazione dell'atto e i fini che si intendono perseguire;

Considerata la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli interessi di questo Ente;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91;

Visto il vigente Ordinamento EE.LL.;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

di approvare e fare propria la proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva.

Stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime, dichiara immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Pro. Michele Mangione

L'ASSESSORE ANZIANO

Ins. Patrizia GARASTO



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Carmela Vitetta

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal al

Randazzo, li

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal al e che contro di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

Randazzo, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Carmela Vitetta

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **12 DIC. 2014**

- Ai sensi dell'art. 12, comma 1° della L. R. 44/91
- Ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L. R. 44/91 (immediatamente esecutiva)

Randazzo, li **12 DIC. 2014**

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Carmela Vitetta